

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2917

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BORGHI, RAMPA, BUZZI e NANNINI

Presentata il 13 gennaio 1966

Retrodatazione al 1° dicembre 1955 della decorrenza di nomina disposta per i direttori didattici inclusi nella graduatoria aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 225

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, autorizzò il Ministero della pubblica istruzione a bandire concorsi speciali, « in deroga alle norme in vigore ».

Per effetto di tale decreto legislativo si dispose il conferimento di cattedre negli istituti di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.

I concorsi banditi furono di due specie: concorsi per soli titoli e concorsi per titoli ed esami.

Per la nomina a posti di direttore didattico il Ministero della pubblica istruzione emanò i decreti di bandi relativi a due concorsi riservati ai reduci ed ex combattenti ed assimilati, (A-1 per soli titoli e A-2 per titoli ed esami); e a due concorsi riservati ad altri candidati (B-3 per soli titoli e B-4 per titoli ed esami).

Per cause varie l'inizio delle operazioni dei detti concorsi a posti di direttore didattico e le relative nomine ebbero luogo con molto ritardo.

I vincitori del concorso A-1 infatti vennero nominati nel 1954, e i vincitori degli altri concorsi negli anni successivi.

Per la errata interpretazione da parte del Ministero della pubblica istruzione dell'articolo 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 373, non furono am-

messi agli orali i candidati del concorso A-2, riservato ai combattenti reduci ed assimilati che avevano ottenuto non meno di sei decimi nella prova scritta, come lo stesso articolo 4 invece prevedeva, in deroga alla norma che in via normale richiede, per l'ammissione alle prove orali, una votazione media nelle prove scritte di settanta centesimi, con non meno di trentacinque cinquantesimi in ciascuna prova.

I candidati del suddetto concorso A-2, esclusi, non produssero ricorso al Consiglio di Stato, essenzialmente perché non ebbero la possibilità di conoscere, in via ufficiale, il punteggio conseguito nelle due prove d'esame, in quanto le disposizioni in vigore ne impedivano la comunicazione ed anche perché gli stessi candidati non erano in grado di affrontare la spesa.

Avendo la stessa amministrazione adottato il medesimo criterio di esclusione nei riguardi dei candidati del concorso generale denominato B-4, questi che, come i precedenti, avevano ottenuto una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna prova di esame, inoltrarono ricorso al Consiglio di Stato contro la loro esclusione.

Il Consiglio di Stato, con parere della prima sezione del 15 maggio 1956, n. 897, accoglieva il ricorso decidendo che « nei concorsi riservati per titoli ed esami a posti di diret-

tore didattico, indetti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, l'idoneità ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto si consegue con la votazione di sei decimi in ciascuna prova, senza l'ulteriore limitazione della media di sette decimi nelle prove scritte, richiesta in via normale per i concorsi suddetti, dall'articolo 56 del Regolamento Generale sulla istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297 ».

I candidati del concorso B-4 esclusi in un primo momento per l'errata interpretazione data alla norma dal Ministero della pubblica istruzione vennero, dopo la decisione del Consiglio di Stato, ammessi a sostenere gli esami orali e, superati gli stessi, vennero iscritti insieme agli altri nella graduatoria di merito e successivamente a ruolo.

La richiamata decisione del Consiglio di Stato non si poté applicare a favore dei candidati esclusi del concorso A-2 perché la graduatoria di merito di tale concorso era stata già registrata dalla Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 20 ottobre 1955 e si era, di conseguenza, proceduto alla nomina dei vincitori.

Si cercò di riparare all'ingiustizia con la legge 13 marzo 1958, n. 225. Infatti con tale legge i candidati del concorso riservato A-2 che avevano ottenuto nelle prove scritte una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna prova, furono invitati a sostenere le prove orali e, superatele, furono iscritti in una graduatoria di merito in aggiunta alla graduatoria generale pubblicata come sopra detto con decreto ministeriale 8 agosto 1955.

Per effetto dell'articolo 3 della citata legge n. 225 gli stessi candidati ottennero la nomina a ruolo con decorrenza 1° ottobre 1959.

La legge del 13 marzo 1958, n. 225 avrebbe dovuto provvedere alla eliminazione di ogni danno subito dagli iscritti nella graduatoria aggiuntiva, ma il legislatore si preoccupò solo di alcuni aspetti del problema, lasciando in-

soliti gli altri che tuttora si riflettono negativamente.

La presente proposta di legge vuol completare l'opera iniziata con l'approvazione della più volte citata legge n. 255, nel senso che i vincitori di uno stesso concorso abbiano la stessa decorrenza di nomina ad ogni effetto giuridico e di carriera, e non vi siano più due trattamenti diversi, per i due gruppi, dovuti ad una errata applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

L'articolo 1 prevede la retrodatazione di nomina al 1° dicembre 1955, cioè alla stessa data dalla quale vennero effettuate le nomine di coloro che furono iscritti nella graduatoria generale dello stesso concorso A-2, stabilendo che tale nuova decorrenza abbia effetto giuridico e di carriera.

La difficoltà di ottenere una retroattività degli effetti economici ha consigliato di prevedere la decorrenza di tali effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Rimane così un piccolo residuo dell'ingiustizia patita, ma non è possibile procedere diversamente se si vuol operare con una visione realistica della situazione.

Si pensa che gli interessati fra la situazione in cui oggi si trovano e quella in cui verranno a trovarsi con l'applicazione della presente legge, riconosceranno lo sforzo che il Parlamento compirà a loro favore, proprio perché si tratta di riparare ad una ingiustizia commessa.

L'onere che ne deriverà è di scarso rilievo, non supera i quattro milioni annui, sia perché l'effetto economico riguarda solo due aumenti biennali in più nella stessa classe di stipendio, che per l'esiguità del numero dei beneficiari, inferiore a sessanta.

Si è convinti che la presente proposta di legge troverà il consenso degli onorevoli colleghi specie per l'aspetto, morale e di giustizia, che comporta la questione in oggetto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La nomina dei direttori didattici iscritti nella graduatoria di merito in aggiunta alla graduatoria generale per effetto dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 225, disposta ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 225, viene fatta decorrere ad ogni effetto giuridico e di carriera dalla stessa data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono allo stesso tipo di concorso denominato A-2, riservato agli ex combattenti, reduci ed assimilati, e bandito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

ART. 2.

Gli effetti economici, derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Al maggior onere derivante si provvede con il normale stanziamento di bilancio di cui al capitolo 1381 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1966 e successive modificazioni.